

**AVV. ALICE COMETTO**

v. Vittorio Amedeo II 13 - 10121 Torino – e-mail alicecometto@pec.ordineavvocatitorino.it  
tel. 011.561.14.76 – 011.197.03.903 – 011.561.19.14 FAX 54.86.78

**TRIBUNALE DI CUNEO**

**Ricorso ex artt. 66 et 67 D.Lgs 14/2019**

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**Per**

La **sig.ra Santina ALIOTTA**, nata a Vercelli (VC) il 15.08.1965, Via Torino 144/U, Dogliani (CN), C.F.: LTTSTN65M55L750Q, elettivamente domiciliata in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 13, presso lo studio dell'Avv.to Alice Cometto C.F. CMTLCA92L55L219A che le rappresenta e le difende, come da procura rilasciata in data 01.04.2022, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 al seguente indirizzo di PEC comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, alicecometto@pec.ordineavvocatitorino.it, o al numero di fax 011 548678.

Al solo fine del deposito del presente ricorso è delegato l'avv. Flavio GAZZI del foro di Cuneo, in qualità di Referente OCC Nicola Gaiero CUNEO, indirizzo PEC flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu.

-ricorrente-

**PREMESSO**

- Che le sig.ra Santina ALIOTTA vive attualmente presso la casa sita in Via Torino 144/U, Dogliani (CN), in comproprietà con l'ex marito, sig. [REDACTED], insieme a quest'ultimo -che risiede in uno dei due piani dell'abitazione in modo che gli ex coniugi non si debbano mai incontrare- e ai due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sig.ri [REDACTED] e [REDACTED].
- Che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dal D.Lgs 14/2019.
- Che sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità ed in particolare:
  - a) ha contratto i mutui e prestato la propria garanzia reale e personale a favore dei finanziamenti concessi all'ex marito, dal cui mancato pagamento deriva la condizione di sovraindebitamento, in un momento in cui la sua condizione era tale da farle ragionevolmente sostenere di poter sostenere le obbligazioni assunte;
  - b) non è soggette a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
  - c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento;

d) non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012.

#### **Breve storia dell'attività della debitrice e delle cause dell'indebitamento.**

La ricorrente si sposava nel 1990 con il sig. ██████████, con il quale ha avuto due figli: ██████████ e ██████████. La stessa ha sempre svolto attività lavorative di tipo precario, in qualità di libera professionista, giornalista, con partita Iva che recentemente ha chiuso in modo definitivo o promoter. Il marito svolgeva, invece, attività di carattere imprenditoriale, potendo garantire il pagamento della maggior parte delle spese del nucleo familiare.

Per acquistare la prima casa con il coniuge in data 4.12.2013 si stipulava un Mutuo fondiario dinnanzi al Notaio ██████████ repertorio n. 15.614, Raccolta n. 10.233, munito di formula esecutiva 19.12.2013 e, per garantire e dare maggiore sviluppo all'attività svolta dal proprio marito, in data 19.09.2016 veniva acceso un ulteriore Mutuo fondiario stipulato dinnanzi al Notaio ██████████ repertorio n. 20.088, Raccolta n. 13.459, munito di formula esecutiva in data 6.10.2016. Entrambi i mutui erano garantiti da ipoteca volontaria sulla loro abitazione sita in Via Torino 144/U, Dogliani (CN) di cui la sig. Aliotta possiede il 50%. Pur accettando di stipulare anche il secondo mutuo nel 2016, per garantire una maggiore liquidità al marito nello svolgimento della propria attività, la sig.ra Aliotta rimaneva completamente estranea dall'attività in questione.

La signora Aliotta, in data 19.09.2016, sottoscriveva in favore del medesimo Istituto di Credito, già garantito dall'ipoteca volontaria concessa sull'immobile di proprietà dei coniugi, una fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione di importo (fideiussione omnibus) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future del marito Sig. Patrone Graziano in relazione all'andamento dei rapporti creditizi, per la somma di € 75.000,00.

In data 19.07.2017 la signora Santina Aliotta, sottoscriveva con la Banca Alpi Marittime ***“dichiarazione integrativa per aumento del massimale di fideiussione omnibus”*** sempre in favore del coniuge, elevando la garanzia da 75.000,00 euro a 90.000,00.

Il coniuge Sig. Patrone Graziano ha sempre garantito alla sig. Aliotta che tutto andava bene, le rate del mutuo della casa come anche i finanziamenti che aveva in corso, da lei garantiti, venivano regolarmente rimborsati, grazie ai guadagni della propria attività. Tutto sembrava procedere regolarmente, fintanto che alla Sig. Aliotta è stato notificato da parte della Banca un precetto con cui le veniva richiesto il pagamento di € 16.237,23 (somma per la quale era condebitrice solidale con il sig.

██████████), nonché di € 90.000,00 in qualità di fideiussore (sia per l'importo dovuto dal debitore principale sig. Graziano sul proprio c.c. n. 0002/013/000631, sia sul saldo dovuto sul contratto di mutuo fondiario stipulato davanti al Notaio ██████████ in data 19.09.2016 (per un totale di € **106.237,23**). Come si evince dalla relata di notifica, tale atto di precetto non era notificato direttamente alla sig.ra Santina, che quindi non ne prendeva tempestiva conoscenza, ma era ricevuto a mani dal ██████████. Il precetto era notificato a seguito dell'emanazione del decreto ingiuntivo n. 508/2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1246/2021, in data 20.05.2021, a sua volta derivato da ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Banca delle Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.C.P.A..

Con diverso atto di precetto (del 28.04.2022) veniva richiesto alla sig.ra Aliotta il complessivo pagamento della somma di € **182.716,52** più le spese legali pari ad € 787,92, per il debito maturato con riferimento al mutuo fondiario ipotecario di € 200.000,00 del 19.12.2013, stipulato dal sig. Patrone e dalla sig.ra Aliotta, per garantire il quale era costituita ipoteca sulla casa.

Il ██████████, negli ultimi anni di durata dei mutui fondiari di cui sopra, aveva, inoltre, iniziato a versare solo la propria parte della rata, lasciando all'oscuro di ciò la sig.ra Aliotta che era sempre rassicurata dal coniuge nel senso dell'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto all'istituto di credito. Neanche l'istituto di credito ha mai coinvolto direttamente la sig.ra Aliotta per comunicare i mancati versamenti, anche solo con una telefonata o con la fissazione dell'incontro (dato che l'unica persona che si presentava in Banca ed era messa al corrente della situazione era il ██████████). In ciò si ravvisa una **mancaza valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore**.

La signora Aliotta, solo ricevendo gli atti di cui sopra, scopriva che tutto quanto le aveva detto il coniuge non corrispondeva alla verità e realizzava solo allora di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento. A causa delle continue bugie, in data 22.02.2021 si separava consensuale per poi divorziare il 13.10.2021.

La sig. Aliotta, ad oggi, lavora come promoter saltuariamente. In particolare, ha un contratto di assunzione con decorrenza 02.01.2022 a tempo indeterminato con modalità intermittente come previsto dal D.Lgs. 81/2015 capo II, art. da 13 a 18 CCNL Confesercenti Terziario con la Sinerga Promostore Soc. Coop. per cui sta lavorando a chiamate saltuarie con diverse agenzie di marketing. Inoltre, la sig.ra Aliotta ha un contratto di collaborazione come Editoria con il giornale "La Guida", presso la quale svolge attività nella forma di collaborazione coordinata continuativa ex art. 50, co 1, lettera c-bis) D.P.R. 917/1986, percependo compenso di € 15,00 per pezzo di almeno 1800 battute.

Nel corso degli anni precedenti la signora Aliotta Santina, come anticipato, ha sempre cercato un lavoro da dipendente/collaboratore al fine di migliorare la propria vita, è stata anche assunta con contratti di lavoro a tempo determinato, ma la stabilità economica finanziaria non è ancora riuscita a trovarla, avendo sempre ottenuto contratti di lavoro a scadenza e precari.

Dinnanzi alla situazione di sovraindebitamento emersa, la ricorrente non ha potuto far altro che attivarsi per accedere alla procedura di cui al presente ricorso, motivo per cui si è rivolta allo scrivente difensore. In data 4.4.2022, era inoltrata dallo scrivente difensore all'Associazione territoriale degli Ordini Economico-Giuridico di Cuneo copia di istanza di valutazione esplorativa finalizzata alla nomina di un gestore della crisi ai sensi della L. n. 3/2012 e successive modificazioni, compilata e firmata dai Clienti -congiuntamente alla documentazione richiesta (**doc. 01**).

In data 5.4.2022, l'Associazione territoriale degli Ordini Economico-Giuridico di Cuneo comunicava che la procedura era protocollata al n. 169/2022 e era nominato gestore il dr. Alberto Fusta, di Mondovì (**doc. 02**).L'odierna ricorrente versava, allora, tramite bonifico a favore all'Associazione territoriale degli Ordini Economico-Giuridico di Cuneo la somma richiesta pari a € 500,00 in data 7.4.2022 (**doc. 03**).

Intervenivano scambi di informazioni e pareri tra il nominato gestore dr. Fusta e lo scrivente difensore in qualità di Advisor della sig.ra Aliotta e si riteneva opportuno procedere con la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore concernente esclusivamente la situazione della sig.ra Aliotta e non anche quella dei figli, come inizialmente prospettato.

L' l'O.C.C., acquisita e studiata la documentazione fornita dalla ricorrente e svolti gli opportuni controlli presso gli uffici competenti, confrontandosi con la proposta esposta dallo scrivente Advisor nel presente ricorso, predisponendo la "Relazione particolareggiata dell'incaricato alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (ex art.14 ter, comma 3, Legge 3/2012) per la "liquidazione del patrimonio" con la quale forniva il suo parere favorevole alla proposta di seguito presentata (**doc. 04**).

\*\*\*\*\*

La situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste:

## **VALORI PATRIMONIALI PASSIVI.**

### **1.1. Situazione debitoria**

L'odierna situazione debitoria della ricorrente può essere riassunta nel seguente prospetto, ove sono indicati i nominativi dei creditori e l'importo dovuto:

<b>Descrizione debito</b>	<b>Importo debiti</b>	<b>Importo debiti oggetto del piano del consumatore</b>
Pignoramento immobiliare notificato il 03.05.2021- relativo al contratto di mutuo ipotecario del 19.12.2013	<b>€ 91.358,29</b>	Eventuale importo derivante dalla differenza tra il montante del debito pignorato ed il valore di effettivo realizzo delle vendita giudiziaria del bene al netto delle spese della procedura esecutiva imputabili. Somma attualmente non definibile non essendo ancora stato aggiudicato il bene immobile, pertanto non si conosce l'importo che sarà incassato dalla procedura immobiliare
Pignoramento immobiliare notificato il 03.05.2021- relativo al contratto di mutuo ipotecario del 19.06.2016	<b>€ 96.067,84<sup>1</sup></b>	Eventuale importo derivante dalla differenza tra il montante del debito pignorato ed il valore di effettivo realizzo della vendita giudiziaria del bene al netto delle spese della procedura esecutiva imputabili. Somma attualmente non definibile non essendo ancora stato aggiudicato il bene immobile, pertanto non si conosce l'importo che sarà incassato dalla procedura immobiliare
Fidejussione Omnibus rilasciata alla Banca dalla sig.ra Aiotta	<b>€ 90.000,00</b>	€ 90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€277.426,13</b>	€ 90.000,00

### **ATTUALE SITUAZIONE REDDITUALE DELLA RICORRENTE**

La Sig.ra Aliotta Santina svolge attività di promoter occasionale con contratto stipulato con Sinerga che prevede un contratto di lavoro intermittente e di collaboratrice per il giornale "La Guida" Nella forma

---

<sup>1</sup> Importo aggiornato a seguito comunicazione inviata da parte della Banca Alpi Marittime alla sig. Aliotta Santina con evidenza del debito residuo in linea capitale alla data del 30.12.2022.

di collaborazione coordinata continuativa ex art. 50, co 1, lett.c-bis) D.P.R. 917/1986, percependo compenso di € 15,00 per pezzo di almeno 1800 battute.

Nel 2021 ha percepito un **compenso annuale lordo dell'importo di € 12.475,15**, come risulta dai modelli CUD 2022 riferiti all'annualità 2021 rilasciati per la collaborazione con il giornale "La Guida" e dal "Consiglio Regionale del Piemonte" per attività svolta a titolo di lavoro dipendente a tempo determinato.

I redditi della Signora Aliotta Santina, sebbene riferibili a rapporti di lavoro dipendente e/o similari (collaborazioni) non sono certamente stimabili in modo preciso essendo variabili di anno in anno in relazione agli articoli scritti come nel caso della collaborazione con il giornale "La Guida" o alle chiamate che si presenteranno nel corso dell'anno grazie al contratto di lavoro con la Sinerga. Preme evidenziare che il contratto di lavoro intermittente prevede l'erogazione dello stipendio solo nel caso in cui avvenga la chiamata e svolta la prestazione lavorativa, pertanto nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico.

Nel 2022 **dalla collaborazione con "La Guida" avrebbe percepito un reddito annuo lordo di € 6.260,23, corrispondenti a 521,68 euro mensili** lordi a cui occorrerà aggiungere i redditi percepiti per le eventuali chiamate relativamente al contratto con la società Sinerga. Non esiste ancora un dato preciso in merito, tuttavia, da quanto riferisce la sig. Aliotta, il reddito stimato per l'anno 2022 dovrebbe essere leggermente inferiore a quello del 2021.

Il reddito mensile della sig.ra Aliotta è tale da rendere difficile il soddisfacimento del suo bisogno, quantificabile come segue.

#### **INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO**

La Sig.ra Aliotta Santina affronta mensilmente le spese necessarie al sostentamento proprio, (spalmate anche le annue su base mensile) per complessivi € 613,55 al mese, che subiranno un notevole incremento arrivando prospetticamente ad euro 1.013,55<sup>2</sup>, come infra specificate.


Descrizione spesa	Spese attuali	Spese post decreto di trasferimento abitazione
Affitto abitazione	0	300,00

---

<sup>2</sup> L'importo è stato ricalcolato inserendo anche le spese per un affitto di un appartamento che la signora dovrà affittare quanto perderà il possesso della propria abitazione. Nella tabella si è pertanto stimato il costo di un affitto e delle spese di Gas e Luce che la signora dovrà affrontare nel momento in cui perderà il possesso della propria abitazione.

Spese di riscaldamento	100,00	100,00
Spese telefoniche	10,00	10,00
Spese ENI gas	0	50,00
Enel	0	50,00
benzina	100,00	100,00
assicurazione e bollo auto	53,55	53,55
Vitto	250,00	250,00
Abbigliamento	50,00	25,00
Spese mediche, dentista, occhiali	50,00	50,00
<b>TOTALE</b>	<b>613,55</b>	<b>1013,55</b>

### VALORI PATRIMONIALI ATTIVI

A fronte del risultato negativo derivante dalla sottrazione del fabbisogno al reddito mensile dell'odierna istante, emerge che non vi sia un attivo patrimoniale in avanzo che la stessa possa mettere a disposizione della massa dei creditori. L'attivo che la ricorrente potrebbe mettere a disposizione della massa creditori potrebbe comporsi, quindi, solo di un limitato patrimonio mobiliare, rappresentato dalla somma conferita alla stessa dal padre, , tramite assegno circolare pari a € 12.977,00.

La sig.ra Aliotta è poi, come anticipato, proprietaria al 50% dell'abitazione sita in Via Torino 144/U, Dogliani (CN) sulla quale gravano le menzionate ipoteche e ad oggi sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare (R.G.E. n. 95/2021 presso il Tribunale di Cuneo).

A fronte della descritta situazione economico/finanziaria, la debitrice, in base a quanto dettato dalla Legge 3/2012, come modificata dalla Legge 176/2020, ha due possibili scelte:

- 1) Perseguire un'ipotesi liquidatoria, ex art. 268 e ss. D.lgs 14/2019 (CdC);
- 2) Proporre una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CdC. **IPOTESI**

### **LIQUIDATORIA**

Nel caso in esame, l'ipotesi liquidatoria emerge come certamente meno conveniente rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Infatti, l'unico bene immobile di proprietà della ricorrente è costituito dal complesso immobiliare sito in Via Torino 144/U Dogliani (CN):

- immobile di cui al fg. 11 particella 1553 sub. 1, Via Torino 144 U, piano primo sotterraneo, cat. C6;
- immobile di cui al fg. 11 particella 1553 sub. 2, Via Torino 144 U, piano primo sotterraneo, terreno e primo, cat. A7;

- immobile di cui al fg. 11 particella 1553. Ente urbano di aree 9,29, come risulta dall'allegata visura catastale storica

Non solo la sig.ra Aliotta è proprietaria solo al 50% del suddetto complesso immobiliare, ma lo stesso è tutt'ora sottoposto ad esecuzione immobiliare (R.G.E. n. 95/2021 presso il Tribunale di Cuneo) essendo gravato dai seguenti vincoli ed oneri giuridici:

- ipoteca volontaria di € 400.000,00 concessa in data 04.12.2013 per un debito originario in quota capitale di € 200.000,00 – in favore della Banca delle Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. per l'acquisto della prima casa coniugale;
- ipoteca volontaria di € 440.000,00 concessa in data 19.09.2016 per un debito originario in quota capitale di € 220.000,00 – in favore della Banca delle Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. per liquidità che serviva al coniuge per poter rilevare una attività commerciale;
- ipoteca legale derivante da un ruolo a seguito avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossioni in data 01.02.2019 repertorio n. 1720/3719 per un importo di € 629.450,86 a fronte di un debito di € 314.725,43 limitatamente alla quota di ½ della proprietà facente esclusivamente capo al ex coniuge Sig. Patrone Graziano;
- pignoramento derivante da verbale di pignoramento immobiliare a seguito di precetto, rimasto senza effetto, notificato in data 03.05.2021 per il pagamento della somma di euro 182.716,59 relativamente al contratto di mutuo stipulato in data 19.12.2013 e per la somma di € 191.661,61 relativamente al mutuo stipulato in data 19.09.2016.

Con la vendita dei beni oggetto dell'esecuzione immobiliare, verrebbero estinte solo parzialmente le passività ad essi collegate. La signora Aliotta **resterebbe debitrice per le somme dovute a seguito della fideiussione concessa alla Banca Alpi Marittie e per l'eventuale quanto certa, differenza che scaturirebbe a seguito dell'incapienza dell'esecuzione immobiliare pendente sull'immobile** di proprietà, pertanto non migliorerebbe la percentuale di soddisfacimento dei creditori rispetto alla proposta del piano del consumatore presentata, basti considerare che l'immobile di proprietà, fu stimato dal perito Ing. Mauro Abbona (tecnico incaricato dal Tribunale di Cuneo a seguito dell'esecuzione immobiliare in corso), in € 487.500,00 nel suo complesso, pertanto la quota spettante di realizzo ipotetico della sig.ra Aliotta Santina sarebbe di € 243.750 essendo proprietaria del 50% dello stesso. Valore di realizzo che risulterebbe inferiore rispetto al montante dei debiti imputabili alla ricorrente corrispondenti a complessi € 277.189,09.



Considerando anche solo astrattamente la possibilità acquisire il bene nella procedura per poter poi optare per la liquidazione rispetto al piano del consumatore, il bene immobiliare, presenterebbe comunque un grado di liquidità assai limitato in quanto si dovrebbe ipotizzare una vendita della sola quota di proprietà della signora Aliotta Santina corrispondente ad 1/2, che comporterebbe un rischio di riduzione ulteriore del valore non essendoci un numero significativo di trasferimenti verificatesi in base alla legge della domanda dell'offerta per le compravendite del genere, trattandosi di eventi rari. Per quanto riguarda **l'autovettura, il cui valore è stimato in circa 3.500 euro**, viene **utilizzata per gli spostamenti di lavoro.**

L'utilizzo degli eventuali mezzi pubblici, se presenti non sarebbero certamente compatibili con le necessità della ricorrente, rendendo al quanto difficoltoso se non proibitivo gli spostamenti necessari per recarsi al lavoro.

**Si ritiene che la proposta formulata per soddisfare i creditori tramite il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con apporto di liquidità da parte del Sig. Aliotta Salvatore, rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio sia la soluzione più vantaggiosa dal momento che consente il soddisfacimento per i creditori estranei alla procedura immobiliare in corso con tempi certi ed in unica soluzione, rispetto ad una liquidazione del patrimonio che comporterebbe invece un notevole allungamento dei tempi di soddisfacimento dei creditori a seguito della difficoltà di realizzo dell'attivo immobiliare ed un peggioramento della situazione della ricorrente la quale dovrebbe nuovamente indebitarsi per poter acquistare un mezzo di trasporto indispensabile per recarsi al lavoro, evitando così che il debitore sia messo completamente in balia dei propri creditori.**

Inoltre, i creditori ipotecari, per la parte non coperta dal ricavato dalla vendita esecutiva, potrebbero beneficiare di ulteriori 1000,00 € che, nell'alternativa liquidatoria non sarebbero prevista; per cui anch'essi avrebbero una maggiore soddisfazione

#### **PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Visto e confermato quanto sopra, la ricorrente ritiene di poter formulare una proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, ex artt. 67 e ss. D.Lgs 14/2019, sicuramente migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria, come sopra illustrata e documentata.

La proposta si fonda sui seguenti presupposti:

- 1) La ricorrente non ha la possibilità di ottenere autonomamente finanze superiori rispetto ai redditi da lavoro strettamente necessari per il soddisfacimento dei bisogni primari;
- 2) Con la vendita all'asta dell'immobile sito in Via Torino 144/U, Dogliani, soggetto ad ipoteche, vi sarà almeno un parziale soddisfacimento dei creditori privilegiati, si stima infatti un Realizzo immobiliare ipotetico pari a € 120.750<sup>3</sup>. Inoltre, oltre al ricavato dalla vendita, i creditori ipotecari, divenuti chirografari per la quota incapiente, potranno beneficiare dell'ulteriore somma di € 1000,00.
- 3) Il XXXXXXXXXX padre dell'odierna ricorrente ha messo a disposizione per puro spirito di liberalità, a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, la somma di € 12.977,00, tramite assegno circolare conservato presso lo scrivente, che la signora Santina Aliotta, in caso di approvazione del piano, provvederà ad incassare e versare;
- 4) L'esecuzione dell'accordo ora proposto non comporterebbe l'ulteriore spesa, ex lege prevista per l'ipotesi liquidatoria, dell'onorario professionale del liquidatore nominando.

L'attivo distribuibile, pertanto, ammonterebbe a complessivi **12.977,00**, oltre al realizzo immobiliare ipotetico stimato in € 120.750,00, giusta la seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Realizzo immobiliare ipotetico	120.750,00
Versamento del terzo Sig. Aliotta Salvatore	12,977,00
Realizzo autovettura	0
<b>Totali attivo realizzabile</b>	<b>133.727,00</b>

Il conseguente Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede quindi un attivo di € **12.977,00**, oltre al realizzo immobiliare ipotetico stimato in € 120.750,00, distribuibile ai creditori divisi in 3 classi, individuate secondo i seguenti criteri e precisamente:

**CLASSE 1): Crediti soddisfatti in prededuzione**

Classe composta dai costi dell'Organismo di Composizione della Crisi, pari a € 4.051,38, e dai costi dell'Advisor pari a € 2977,00, per un totale di € 7028,38 e vengono soddisfatti per l'intero

**CLASSE 2) Crediti garantiti da fideiussione**

Classe composta dal credito di € 90.000,00, garantito dalla fideiussione a firma della sig.ra Santina Aliotta, soddisfatto con la somma di € 4948,62

**CLASSE 3) Crediti ipotecari declassati a chirografari per quota incapiente**

---

<sup>3</sup>In base al valore d'asta prevista per il giorno 04.04.2023.

Classe composta dai crediti ipotecari non integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita esecutiva dei beni sui quali grava ipoteca, soddisfatti con la somma di € 1000,00

\*\*\*\*\*

**LA PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE, EX ARTT. 12BIS E SS. LEGGE 3/2012, PERTANTO, PUÒ ESSERE COSÌ SCHEMATIZZATA:**

<b>CLASSI</b>	<b>NATURA DEL CREDITO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>TRATTAMENTO</b>	<b>OFFERTA</b>
Classe 1: Crediti in prededuzione	OCC-CUNEO ADVISOR, Avv. Alice Cometto	€ 7028,38	pagato per l'intero	
Classe 2 CREDITI GARANTITI DA FIDEIUSSIONE	BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù S.C.P.A	€ 90.000,00	5,498%	€ 4948,62
Classe 3 CREDITORI IPOTECARI DECLASSATI A CHIROGRAFARI PER QUOTA INCAPIENTE	BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù S.C.P.A		QUOTA FISSA	€ 1000,00
<b>TOTALE DISTRIBUITO</b>				<b><u>€ 12.977,00</u></b>

Tutto ciò premesso, la ricorrente sig.ra Santina ALIOTTA, come sopra rappresentata e difesa,  
**CHIEDE**

Che Codesto Ill.mo Tribunale voglia

In via principale

- dichiarare aperta la procedura di cui dagli artt. 66-67 e ss. D.Lgs 14/2019 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza ex art. 70 D.Lgs 14/2019 disponendo la comunicazione ai creditori;

- secretare la presente istanza ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza delle istanti e delle parti tutte interessate.

- omologare quindi il Piano del Consumatore ora proposto.

- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
- Secretare il presente ricorso ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza delle istanti e delle parti terze citate nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

Si allegano:

- 01) copia istanza di valutazione esplorativa finalizzata alla nomina di un gestore della crisi ai sensi della L. n. 3/2012 e successive modificazioni;
- 02) copia conferimento nomina dr. Alberto Fusta;
- 03) copia contabile bonifico 7.4.2022;
- 04) copia relazione particolareggiata firmata digitalmente da O.C.C.;
- 05) Allegati alla relazione particolareggiata:
  - 05/01) copia certificato rilasciato dalla CCIAA e IVA;
  - 05/02) copia contratto mutuo fondiario 19.12.2013;
  - 05/03) copia contratto mutuo fondiario 19.09.2016;
  - 05/04) copia contratto fideiussione originaria a firma Aliotta;
  - 05/05) copia atto integrazione fideiussione;
  - 05/06) copia atto di precetto per la somma di € 106.237,23;
  - 05/07) copia decreto ingiuntivo n. 508/2021;
  - 05/08) copia ricorso per decreto ingiuntivo Banca delle Alpi Marittime;
  - 05/09) copia atto di precetto per € 182.716,52;
  - 05/10) copia atto di divorzio 13.10.2021;
  - 05/11) copia contratto di lavoro con Synerga;
  - 05/12) copia contratto di lavoro con La Guida;
  - 05/13) copia CUD 2022 per redditi 2021;
  - 05/13A) copia busta paga di dicembre 2022 collaborazione con "La Guida";
  - 05/14) copia visura catastale storica immobile Via Torino 144/U Dogliani (CN);
  - 05/15) copia libretto auto;
  - 05/16) copia proforma OCC;

05/17) copia proforma Advisor;

05/18) Copia A/C intestato alla Sig. Aliotta Santina;

05/19) copia Valutazione Immobili **[REDACTED]** – procedura esecutiva n. 95/2021;

05/20) copia avviso di vendita senza incanto del 04.04.2023.

*Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.*

Torino, lì 17.02.2023

Avv. Alice Cometto